



Repubblica Italiana
CITTÀ DI MAZARA DEL VALLO
C.F. 82001410818 P. IVA 00257580811

www.comune.mazara-del-vallo.tp.it

GABINETTO DEL SINDACO

ORDINANZA N° 67 DEL 12/04/2010

Oggetto: Disciplina dell'attività di diffusione della musica nei pubblici esercizi

IL SINDACO

PREMESSO che si ritiene opportuno adottare apposito provvedimento al fine di salvaguardare il riposo delle persone residenti e di quelle villeggianti sia all'interno del centro urbano sia nelle località balneari o costiere, procedendo a sancire gli orari entro i quali consentire ai pubblici esercizi l'espletamento di attività rumorose anche con diffusione di musica, prevedendo altresì le relative sanzioni da applicarsi nei casi di violazione alla presente ordinanza.

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla suddetta disciplina afferente la diffusione di musica nei pubblici esercizi, tenendo particolarmente conto delle problematiche inerenti la tutela della quiete pubblica, conciliando, tuttavia, la necessità di fornire maggior comfort e servizi alla numerosa cittadinanza che frequenta i locali suddetti.

VISTO il T.U.L.P.S.;

VISTO il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTA la legge 241/1990 e s.m.i.;

VISTA la legge 287/1991;

VISTO il D.P.C.M. 14/11/1997;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana.

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte, con decorrenza immediata, la materia degli orari relativi all'espletamento di attività rumorose in genere e di diffusione di musica nei pubblici esercizi è regolata dalla presente ordinanza per come segue.

Art. 1 Ambito di applicazione

1. L'attività di diffusione di musica, sia dal vivo che riprodotta con apparecchi meccanici ed elettronici anche mediante l'impiego di un Disk Jockey nei Pubblici esercizi di cui all'art. 5 della legge 287/1991, nelle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere ed in tutti gli esercizi pubblici, anche stagionali (lidi), in cui, come attività complementare, venga diffusa musica, è soggetta a denuncia d'inizio attività (D.I.A.) ex art. 19 della legge n. 241/1990, indirizzata al Comune di Mazara del Vallo - Polizia Municipale, munita della relativa documentazione ai sensi di legge.

2. La mancata comunicazione di inizio attività è sanzionata in via amministrativa ai sensi del successivo art. 5.
3. Tutte le attività soggette ad autorizzazione ai sensi degli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. (Autorità di P.S.), sono regolamentate dalle leggi in materia e dalle prescrizioni di esercizio contenute nell'atto autorizzativo di competenza.

Art. 2 Orari

1. La diffusione della musica da ascolto (musica di sottofondo) all'interno del locale, nel rispetto dei limiti di esposizione al rumore indicati dalle norme vigenti in materia, è consentita tutto l'anno dall'apertura alla chiusura dell'esercizio, purché il titolare abbia cura di tenere chiuse le porte di accesso ed eventuali ulteriori aperture comunicanti con l'esterno del locale. In nessun caso deve essere arrecato disturbo alla quiete pubblica sia esterna al locale sia anche condominiale.
2. La diffusione della musica con percezione esterna al locale è consentita tutto l'anno e può avvenire dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 02,00, nel rispetto dei limiti di esposizione al rumore indicati dalle norme vigenti in materia. In nessun caso deve essere arrecato disturbo alla quiete pubblica.
3. Nel caso in cui il pubblico esercizio sia munito di gazebo, veranda, dehor o suolo pubblico autorizzati esterni al locale, solo nel periodo compreso fra il 15 Giugno ed il 15 Settembre, è consentita la diffusione di musica sempre entro i limiti di orario di cui al precedente comma 2 e nel rispetto sia di quanto contenuto al precedente articolo 1, sia dei limiti di esposizione al rumore indicati dalle norme vigenti in materia. In nessun caso deve essere arrecato disturbo alla quiete pubblica. Negli altri periodi è consentito esclusivamente il sottofondo musicale.
4. Resta inteso che l'esercizio della diffusione della musica, sia all'interno che all'esterno dei locali, ai sensi dell'art. 28, comma 3 della L.R. 18/05/2006, n. 5 e s.m.i., deve svolgersi senza attività danzanti e di pubblico spettacolo e deve necessariamente avvenire nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti, in quanto applicabili, ed in particolare, di quelle in materia di sicurezza, prevenzione incendi e di inquinamento acustico.

Art. 3 Modalità di esercizio

1. L'attività deve essere esercitata senza che i locali vengano trasformati in locali di pubblico spettacolo o di intrattenimento di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S., né può dare luogo a ballo seppure occasionale, ma come semplice allietamento della clientela, senza aumenti di prezzo delle consumazioni, né di pagamento di biglietto di ingresso.
2. Non devono essere ospitate manifestazioni che prevedano la partecipazione di singoli esecutori famosi e gruppi musicali ampiamente pubblicizzati. In tali casi occasionali sarà necessario richiedere prima della manifestazione ed entro un congruo termine, l'intervento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ai fini della dichiarazione di agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. e la relativa autorizzazione ai sensi dell'art. 68 e/o 69 del T.U.L.P.S..
3. Lo svolgersi di qualsiasi attività attinente la tipologia dell'esercizio sul suolo pubblico autorizzato e pertinente allo stesso, è sotto la diretta responsabilità del titolare dell'esercizio, il quale ne risponde sotto ogni profilo; lo stesso titolare ha l'obbligo di vigilare affinché all'uscita dai locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata ed al decoro urbano.

Art. 4 Deroghe

1. È data facoltà al Sindaco, su specifica istanza motivata, di rilasciare autorizzazioni in deroga solo in via straordinaria.

Art. 5 Sanzioni

1. Per quanto la legge non disponga altrimenti, chiunque viola le disposizioni di cui ai punti precedenti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 51,65 a € 516,46.

2. In caso di particolare gravità o di seconda violazione all'interno dello stesso anno solare, il contravventore è punito con la sanzione amministrativa di €. 258,23. Il Sindaco, inoltre, dispone la chiusura dell'attività del pubblico esercizio per un periodo di tre giorni.
3. In caso di ulteriore violazione (terza), sempre all'interno dello stesso anno solare, il contravventore è punito con la sanzione amministrativa di € 516,46. Il Sindaco, inoltre, dispone la chiusura dell'attività del pubblico esercizio per un periodo di dieci giorni.
4. Per le violazioni di cui alla presente ordinanza, l'Autorità competente, ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 689/1981, è il Sindaco del Comune di Mazara del Vallo; alla medesima autorità pervengono i proventi dai pagamenti previsti nei punti precedenti, ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.
5. Eventuali ricorsi relativi alle sanzioni di cui sopra vanno proposti entro i termini di legge al Sindaco in via amministrativa ed al Giudice di Pace in via giurisdizionale.

Art. 6 Disposizioni finali

1. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare il presente provvedimento e di farlo osservare.
2. Gli orari determinati dalla presente Ordinanza possono subire restrizioni, anche in riferimento soltanto ad uno o più esercizi, per motivi di ordine pubblico, interesse collettivo o per particolari motivi di disturbo alla quiete pubblica.
3. Per le violazioni di cui alla presente ordinanza, l'Autorità competente ai sensi dell'art. 18 della legge 689/1981 è il Sindaco del Comune di Mazara del Vallo; alla medesima autorità pervengono i proventi dai pagamenti previsti ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.
4. La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi sul sito internet del Comune (Albo Virtuale) ed all'Albo Pretorio, diffondendone altresì informazione mediante affissione nelle vetrine degli esercizi pubblici.
5. Sono abrogate le disposizioni previste da precedenti ordinanze e/o di ogni altra disposizione prevista in precedenti ordinanze disciplinanti l'attività rumorosa e di diffusione della musica nei pubblici esercizi.
6. Gli agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.
7. Copia della presente ordinanza viene trasmessa al Commissariato della Polizia di Stato, alla Compagnia dei Carabinieri ed al Comando della Polizia Municipale di Mazara del Vallo ed alle Associazioni di categoria..
8. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso:
Giurisdizionale al T.A.R. Sicilia, entro 60 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
Straordinario al Presidente della Regione, entro 120 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Sindaco
On. Nicolò Cristaldi